

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	5
ALLEGATO 1 <i>(Proposte emendative)</i>	13

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	6
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia. Atto n. 473 <i>(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazione)</i> ...	6
ALLEGATO 2 <i>(Parere approvato)</i>	19
Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Atto n. 480 <i>(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio)</i>	6
ALLEGATO 3 <i>(Proposta di parere del relatore)</i>	21

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.15.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento è scaduto alle 11 della giornata odierna.

Comunica che sono state presentate proposte emendative riferite alle parti di competenza del disegno di legge *(vedi allegato 1)* e che tali proposte debbono ritenersi ammissibili.

A tal proposito tuttavia fa presente che le valutazioni espresse in sede consultiva non hanno carattere definitivo e si limitano ai profili generali di ammissibilità, senza l'effettuazione di una disamina com-

più soprattutto dei profili dell'estraneità della materia rispetto al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio e della idoneità e della sufficienza della compensazione indicata rispetto agli oneri recati dall'emendamento.

Avverte, pertanto, che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio sarà ulteriormente valutata l'ammissibilità sia degli emendamenti approvati o respinti dalla Commissione.

Segnala, infine, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione bilancio ha deliberato che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore, in mancanza di segnalazione da parte dei gruppi, non saranno considerati automaticamente segnalati presso la Commissione bilancio.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, chiede di rinviare l'esame delle proposte emendative presentate alla seduta di domani, al fine di un necessario approfondimento che gli consenta di esprimere il proprio parere in modo compiuto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione, e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata

anche attraverso l'attivazione del circuito chiuso.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia.

Atto n. 473.

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 novembre 2017.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Atto n. 480.

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 dicembre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, desidera precisare che, rispetto alla bozza trasmessa informalmente ai deputati componenti della Commissione nella serata di ieri, la sua proposta di parere appena depositata presenta alcune correzioni di carattere formale. In particolare, si sofferma sulla modifica riguardante la circo-

scrizione della Camera Campania 1, dove il collegio uninominale 02 è denominato con il suo riferimento corretto, Nola.

Inoltre, nella parte in premessa è stato doverosamente inserito un inciso che rileva che i collegi uninominali del Senato dovrebbero tenere conto, ove possibile, delle ridefinizioni dei collegi uninominali della Camera contenute nel parere, in modo da assicurare l'omogeneità dei bacini elettorali dei due rami del Parlamento.

Andrea CECCONI (M5S) osserva, anzitutto, sul piano del metodo, che la Commissione è stata costretta ad operare in condizioni non dignitose, peraltro in tempi ristretti e con strumenti limitati. Fa notare che in altri Paesi, tra i quali cita il Regno Unito, i collegi elettorali vengono definiti attraverso procedure ben più rispettose della democrazia. Passando al merito della proposta di parere formulata dal relatore, evidenzia che alcune delle osservazioni in esso contenute, riferite, in particolare, alle circoscrizioni Piemonte e Basilicata, propongono modifiche ingiustificate, che contrastano con il lavoro della Commissione tecnica.

Altre osservazioni, relative alle circoscrizioni Toscana e Abruzzo, appaiono persino poco rispettose, a suo avviso, della delega legislativa, che impone di mantenere per la Camera, ove possibile, i collegi uninominali del 1993. Seppur si possa individuare, peraltro per la sola regione Abruzzo, una giustificazione di natura geografica per le modifiche proposte, ritiene che sussista, dunque, un principio normativo insito nella delega che non possa essere derogato. Fa poi notare che la proposta di parere fa riferimento solo ad alcune aree territoriali, ignorando circoscrizioni – tra le quali cita le Marche – per le quali, a rigore della logica seguita, potrebbero valere le stesse argomentazioni; si chiede, dunque, se tale impostazione non nasconda in realtà l'intento di lasciare al Senato il compito di completare l'opera, nel tentativo di fornire al Governo un quadro ancora più ampio di modifiche da apportare al provvedimento.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) ribadisce la preoccupazione che un'attività di revisione da parte del Parlamento del lavoro svolto dalla Commissione tecnica sarebbe suscettibile più di arrecare problemi che soluzioni. Il lavoro della Commissione tecnica, come detto dal suo presidente in audizione, è stato infatti complesso, svolto in un mese circa sulla base dei criteri stringenti recati dalla delega del Parlamento. In merito alle modifiche proposte dal relatore, osserva come sia difficile valutarne le conseguenze con riguardo alla compatibilità con i criteri demografici e con quelli della delega. Al proposito ricorda che tra i criteri vi è non solo quello del rispetto delle unità amministrative ma anche dei sistemi locali. A suo avviso, la situazione consiglia prudenza, che si traduce nel proporre di non modificare o di modificare limitatamente lo schema di decreto. In tutti i casi, ritiene che la proposta di parere del relatore meriti un'attenta valutazione e chiede che sia votata nella giornata di domani, anche al fine di confrontarsi con la 1^a Commissione del Senato, impegnata nei lavori sul provvedimento in esame. Annuncia fin d'ora che il suo gruppo non è disponibile ad accettare ulteriori proposte di modifica.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che la Commissione è già convocata per domani alle 14 ma che, in assenza di lavori di Assemblea, si potrebbe ipotizzare una convocazione alle 10. Chiede ai rappresentanti dei gruppi di esprimere la loro posizione al riguardo.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) ritiene che l'attuale convocazione della Commissione, che prevede di riunirsi nella giornata di domani alle ore 10, possa essere anche confermata, purché venga assicurata una sincronia di lavori con l'altro ramo del Parlamento, chiamato a pronunciarsi anch'esso sul medesimo provvedimento. Giudica opportuno, infatti, che i due pareri parlamentari siano formulati in modo tale da non introdurre sovrapposizioni o contraddizioni. Ritiene necessario, inoltre, che non siano presentate altre

versioni della proposta di parere, volte ad introdurre ulteriori proposte di modifica; altrimenti, sarebbe necessario, a suo avviso, beneficiare di un ulteriore lasso di tempo.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) concorda con la posizione del deputato Giancarlo Giorgetti. Ritiene in ogni caso indispensabile coordinarsi con i lavori della 1^o Commissione del Senato, al fine di evitare contraddizioni nei pareri.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL-POS) non condivide la tesi secondo la quale dovrebbe sussistere una stretta correlazione tra il parere della Camera e quello del Senato.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) condivide il fatto di sincronizzarsi con i lavori della 1a Commissione del Senato e auspica un'apertura ulteriore al dibattito e alle proposte avanzate dai gruppi.

Danilo TONINELLI (M5S) concorda con la proposta di riunirsi nella giornata di domani alle ore 10.

Emanuele FIANO (PD) dichiara la disponibilità del suo gruppo verso le richieste avanzate dai colleghi intervenuti, anche se non comprende del tutto cosa significhi coordinarsi con la 1a Commissione del Senato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, alla luce di quanto testé prospettato dai gruppi, ritiene opportuno convocare la Commissione per le ore 12 della giornata di domani, orario che consente, a suo avviso, di dare ai gruppi tempo adeguato per approfondire le questioni di merito del provvedimento, tenendo conto anche delle esigenze di un coordinamento con l'andamento dei lavori presso l'altro ramo del Parlamento.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL-POS) rileva che, a suo avviso, la proposta di parere del relatore non presenta grandi criticità, anche se non si spiega il motivo

per cui nel caso di alcune regioni si sia optato per il mantenimento della loro integrità territoriale mentre per altre no. Il suo gruppo ha avanzato informalmente due richieste di correzione di cui una sola, riguardante l'Umbria, è stata accolta. L'osservazione non accolta, e di cui non si spiega il motivo, riguarda la suddivisione della città di Roma. Si chiede, infatti, di spostare Roma Capannelle dal collegio di Roma-Pomezia e di riportarla al quartiere Tuscolano e di spostare l'Ardeatino in Roma-Pomezia. Operando questi spostamenti, ci si mantiene nella soglia, non si creano squilibri e c'è maggiore corrispondenza tra Camera e Senato. Chiede al relatore un supplemento d'istruttoria su tale proposta.

Domenico MENORELLO (Misto-CI-EPI) non comprende il motivo per il quale il relatore nella sua proposta si sia concentrato unicamente su problematiche di talune circoscrizioni, ignorando le criticità palesi presenti in altre, tra le quali richiama il caso del Veneto. Fa presente che, in tale circoscrizione, per quanto riguarda i collegi uninominali di Camera e di Senato, sussistono evidenti disparità, non giustificate da ragioni demografiche, geografiche o socio economiche, che premiano la provincia di Verona, a svantaggio dei territori della provincia di Padova e di Vicenza. Analoghe sperequazioni, a suo avviso, si ravvisano anche nell'ambito dei collegi plurinominali, laddove alla Camera e al Senato si è ricondotto il territorio della provincia di Rovigo, in un caso, nell'ambito della provincia di Verona, nell'altro, in quello di altre provincie, tra cui quella di Venezia, senza considerare i profondi legami di Rovigo con la provincia di Padova. Ritene, pertanto, che il provvedimento delinei per quei territori una mappatura dei collegi lesiva dei principi costituzionali di rappresentanza e di uguaglianza del voto. Auspica, pertanto, che il relatore possa tenere conto di tali considerazioni nella sua proposta di parere, al fine di suggerire al Governo rimedi alle gravi criticità che affliggono il provvedimento in esame.

Danilo TONINELLI (M5S) osserva che il percorso iniziato con l'approvazione della nuova legge elettorale, il cosiddetto *Rosatellum*, con notevoli forzature, non poteva che concludersi nel modo delineato dalla proposta di parere del relatore e, quindi, con ulteriori forzature. Ricorda come lo schema di decreto sia derivato dal lavoro di una Commissione tecnica e di una pre-Commissione, istituita con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la cui reperibilità sul sito del Governo, peraltro, è alquanto complicata. In ogni caso, si tratta di un lavoro tecnico che, con la proposta di parere del relatore, viene ora del tutto stravolto, per puro vantaggio elettorale. Invita a vedere, infatti, come la Toscana sia stata ridisegnata, con la modifica dei collegi del 1993 e, quindi, fuori dai criteri di delega. Ritene, quindi, che il rispetto per la dignità del Parlamento indurrebbe a non richiedere alcuna modifica del lavoro svolto dalla Commissione tecnica. Dato che questo non avverrà, invita il Governo da cittadino, e non da esponente del Movimento 5 Stelle, a non accettare nessuna modifica proposta dalle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato.

Antonio DISTASO (Misto-DI), condividendo le considerazioni svolte dal deputato Occhiuto, auspica che il relatore spieghi i motivi per i quali ha proposto talune modifiche al provvedimento in esame, fornendo anche la documentazione necessaria per approfondire tutte le questioni in gioco. Fa notare, infatti, che, allo stato, non comprende alcune delle argomentazioni svolte, richiamando, ad esempio, quelle riguardanti la regione Basilicata.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) osserva preliminarmente che il vedere concretamente disegnati i collegi uninominali e plurinominali aumenta il giudizio critico sulla nuova legge elettorale. Infatti, in base alla legge, vengono messi insieme collegi uninominali da mezzo milione di elettori e collegi plurinominali con più di

due milioni di elettori. La proposta di parere del relatore è la degna conclusione di una legislatura caratterizzata dall'approvazione di provvedimenti in base alla sola logica della convenienza della maggioranza. Proprio per questo ritiene indispensabile, e lo chiede formalmente, che siano forniti ai componenti della Commissione strumenti che permettano di verificare il rispetto dei criteri demografici e della soglie indicate dalla legge. A dimostrazione delle sue affermazioni, cita i casi di due territori a lui ben conosciuti, la Basilicata e la provincia di Salerno. In Basilicata il parere propone di togliere il collegio di Melfi a Potenza per assegnarlo a Matera, da cui Melfi dista più di un'ora e mezza di macchina. Nello stesso modo è stato attribuito il collegio di Lauria a Potenza. In Campania si propone di spostare i comuni di Mercato San Severino e Fisciano dal collegio uninominale di Battipaglia e di aggregarli a quello di Salerno. Sono interventi giustificati solo da una mera convenienza elettorale del maggiore partito della maggioranza. Ricorda infine di aver avanzato una sola proposta di modifica, relativa al territorio di Roma, che non è stata recepita per un motivo che non comprende. Se questo è il metodo che è stato scelto, a suo avviso, considerato che mancano le condizioni per approvare un parere condiviso, è meglio lasciare invariato lo schema di decreto e il lavoro svolto dalla Commissione tecnica nel rispetto dei collegi del 1993, invece di proporre modifiche come quelle che riguardano la regione Toscana che non hanno alcuna motivazione oggettiva.

Fabio MELILLI (PD), rivolgendosi ai deputati D'Attorre e Costantino, non condivide le loro perplessità circa la definizione dei collegi della città di Roma, la cui complessità, a suo avviso, non può essere ricomposta con una semplice operazione di ricongiungimento di aree urbane. Fa notare, piuttosto, che la scelta operata dalla Commissione tecnica – peraltro analoga ad altre decisioni riguar-

danti ulteriori territori ricompresi nei comuni vicino a Roma – è stata quella di considerare i forti legami con la provincia di talune zone della periferia a sud e a nord di Roma, mantenendo i necessari equilibri demografici. Fa notare che, semmai, alcuni rilievi potrebbero essere mossi con riferimento ad altre aree territoriali, laddove, ad esempio, si è preferito indebolire la provincia di Viterbo, spostando alcuni comuni nel collegio di Civitavecchia. Evidenziata, dunque, la necessità di salvaguardare l'unità amministrativa della provincia di Viterbo, svolge, da ultimo, una considerazione di natura generale, sul ruolo primario che dovrebbe rivestire il Parlamento nella definizione dei collegi elettorali, da portare a compimento, a suo avviso, anche attraverso una diretta consultazione delle popolazioni interessate.

Roger DE MENECH (PD) ricorda la posizione favorevole del suo gruppo al cosiddetto *Mattarellum*, al quale in parte si avvicina la nuova legge elettorale, anche se sarebbe potuto essere maggiore il numero di collegi uninominali. In ogni caso è indubbio che venga ripristinato il rapporto tra eletto ed elettori. Riguardo alla sua regione, il Veneto, osserva che alcuni collegi del 1993 erano sopra soglia e questo ha reso necessario l'intervento della Commissione tecnica, con un risultato tutto sommato equilibrato e difficilmente migliorabile che ha cercato, nei limiti del possibile, di mantenere l'integrità delle province. Per questo nella proposta di parere non sono state formulate osservazioni al riguardo.

Andrea CECCONI (M5S), intervenendo per una precisazione, fa notare che alcune delle osservazioni svolte dal relatore nella sua proposta di parere, relative ad esempio alle circoscrizioni Toscana e Marche, mirano a modifiche che assicurerebbero una ricomposizione solo parziale dell'armonia territoriale di alcune zone, penalizzando determinate aree della circoscrizione rispetto ad altre e facendo perdere importanza alla capacità

di rappresentanza di quei cittadini. Fa inoltre notare che, in relazione ai collegi plurinominali, talune delle modifiche proposte, mirando a costituire collegi piccoli ai quali attribuire 5 seggi, in controtendenza rispetto a quanto indicato nella delega, rischiano di penalizzare certi territori, in ragione del probabile verificarsi di uno scostamento rispetto ai criteri di delega. Ritiene, in conclusione, che sia preferibile non incidere sul contenuto del provvedimento, piuttosto che apportare modifiche potenzialmente dannose.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) desidera precisare che, con la sua proposta riguardo alla città di Roma, lo scostamento è di 600.000 e non di 800.000 cittadini e che si tratta di un accorpamento in un'area omogenea.

Andrea GIORGIS (PD) ritiene ragionevole l'osservazione della proposta di parere del relatore relativa alla circoscrizione del Senato Piemonte, facendo notare che la ridefinizione dei collegi uninominali di quelle aree, lungi dal perseguire nasconde finalità politiche, appare necessaria al fine di ricondurli negli ambiti territoriali a loro più vicini dal punto di vista storico, geografico ed economico.

Osserva, infatti, che si tratta di zone che, seppur contigue, appaiono morfologicamente divise da catene montuose, non apparendo ragionevole ricomporle nell'ambito del medesimo collegio uninominale.

Pino PISICCHIO (Misto), nel ribadire il suo giudizio complessivamente positivo sullo schema di decreto e sul lavoro del relatore e pur comprendendo le esigenze di rispetto dei criteri demografici, desidera porre in evidenza una discrasia che riguarda la sua regione, la Puglia. Il comune di Monopoli, una cittadina di 45.000 abitanti, che viene accorpato in un caso a Brindisi e in un altro a Bari. A suo avviso, andrebbe tenuto conto in questo caso anche della peculiarità storica.

Gregorio FONTANA (FI-PdL) fa notare che il provvedimento in esame, caratte-

rizzato da una evidente complessità, è stato elaborato dalla Commissione tecnica e dal Governo dopo un periodo intenso di lavoro e con il supporto di una strumentazione documentale di cui la Commissione, al momento, non ha la disponibilità. Sottolinea, pertanto, la necessità di una riflessione ulteriore, al fine di svolgere i necessari accertamenti tecnici, anche attraverso l'impiego di adeguati supporti documentali, sulle modifiche suggerite dal relatore nella sua proposta di parere, rispetto alle quali si augura vengano fornite motivazioni tecniche e non politiche.

Cristian INVERNIZZI (LNA) chiede se è possibile ipotizzare i tempi in cui saranno messi a disposizione dei componenti della Commissione gli strumenti per valutare la proposta di parere del relatore, comprese le tabelle con le percentuali di variazione dello spostamento di popolazione conseguente alle proposte di modifica.

Dore MISURACA (AP-CpE-NCD) auspica che il relatore possa includere nella sua proposta di parere un riferimento all'esigenza di modificare il provvedimento nel senso di spostare – per quanto riguarda i collegi uninominali della Camera nell'ambito della Circoscrizione Piemonte 1 – i comuni di Baldissero Torinese e Pino Torinese dal collegio 07 di Settimo Torinese al collegio 08 di Moncalieri, al quale ritiene siano tradizionalmente più legati, riportando in equilibrio i valori demografici di quei territori.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ringrazia i deputati intervenuti per le osservazioni poste.

Osserva preliminarmente di aver avuto a disposizione per il suo lavoro tutti gli strumenti necessari per un'analisi incrociata di dati. Questo gli permette di assicurare che tutte le proposte di modifica avanzate rientrano nel perimetro dei criteri di delega. Nel replicare al deputato Toninelli, osserva come le modifiche proposte non riguardano tutto lo schema di decreto, ma solo 17 configu-

razioni territoriali su 445 complessive, una percentuale del 3 per cento. Ancora più bassa è poi la percentuale dei comuni interessati dalle modifiche. Sottolinea al proposito come molto più copiose erano le proposte avanzate informalmente dai gruppi o da singoli deputati. Rileva come a molte delle questioni poste, tra cui quella riguardante il Piemonte posta dal deputato Cecconi e quella concernente la città di Roma, posta tra gli altri dal deputato D'Attorre, abbiano già risposto in modo esauriente alcuni deputati intervenuti, tra cui il deputato Melilli. Nel replicare al deputato Menorello, osserva di non aver potuto prendere in considerazione le sue proposte in quanto erano prive della misurazione della popolazione coinvolta dagli spostamenti e, inoltre, erano fuori dai criteri di delega.

Nel replicare al deputato Cecconi, sottolinea come tra i criteri di delega, il rispetto dei collegi del 1993 è indicato con la locuzione «ove possibile», e come abbia il fine metodologico di assicurare la coerenza tra i bacini elettorali della Camera e del Senato. Osserva, peraltro, che nello schema di decreto tale metodo è stato derogato per la regione Toscana e da qui nasce la sua proposta che riguarda quel territorio. La motivazione delle sue proposte di modifica è quindi quella di risolvere le discrasie tra Camera e Senato e di cercare di riportare i comuni all'interno delle province di appartenenza. Sottolinea, infatti, replicando alle osservazioni del deputato D'Attorre in relazione alla regione Basilicata, che in quella regione, dove i collegi uninominali sono tre in meno rispetto al 1993, si propone di riportare i comuni della provincia di Potenza all'interno del territorio della medesima provincia. Nel garantire al deputato Misuraca che valuterà le sue osservazioni, ribadisce al contempo la volontà, concorde con le posizioni espresse da vari deputati in rappresentanza dei propri gruppi, di non apportare ulteriori richieste di modifica alla propria proposta di parere.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL-POS) ritiene che il relatore non abbia risposto in maniera adeguata alla questione da lei posta con riferimento alla definizione dei collegi della città di Roma, facendo notare che neanche il deputato Melilli ha fornito elementi tecnici in grado di giustificare le scelte operate nel provvedimento. Auspica che il relatore ci ripensi e includa un'os-

servazione su tale tema nella sua proposta di parere.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

92-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1, che, nel corso del mandato non risultino iscritti ad alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione, hanno facoltà di riscattare, con oneri totalmente a proprio carico, un periodo, effettivamente svolto, non superiore ad un mandato amministrativo, applicando il metodo contributivo. ».

4768/I/ 1. 1. Fabbri, Marchi, Guerra.

Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:

126-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti volti al contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale, l'ISTAT sulla base delle fonti di dati di cui al comma 2, definisce i parametri e gli indicatori misurabili con l'obiettivo di perimetrare le zone oggetto di intervento prioritario di cui al presente comma.

4768/I/ 1. 2. Giorgis, Lattuca, Cenni, Fabbri.

Al comma 171, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) 550 unità per l'anno 2018, di cui 100 nella Polizia di Stato, 100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza, 100 nel Corpo di polizia penitenziaria, e 200 nel Corpo dei vigili del fuoco;

Conseguentemente, sostituire il comma 176 con i seguenti:

« 176. Ai fini dell'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, con una dotazione di 3.229.096 euro per l'anno 2018, 22.104.000 euro per l'anno 2019, 56.560.955 euro per l'anno 2020, 136.337.530 euro per l'anno 2021, 222.089.528 euro per l'anno 2022, 297.055.334 euro per l'anno 2023, 306.629.231 euro per l'anno 2024, 308.217.895 euro per l'anno 2025, 310.957.770 euro per l'anno 2026, 313.761.018 euro per l'anno 2027, 315.854.488 euro per l'anno 2028, 315.990.559 euro per l'anno 2029, 316.305.555 a regime.

176-bis. Limitatamente a quanto attiene alle facoltà assunzionali di cui alla lettera a), del comma 1, relative al Corpo dei vigili del fuoco oltre alle prime 50 unità, esse sono finanziate facendo ricorso al fondo di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ».

Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: « 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per

l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029" con le seguenti: "15.585.300 euro per l'anno 2018 e di 51.868.200 euro per l'anno 2019, di 133.812.100 euro per l'anno 2020, 178.008.500 euro per l'anno 2021, di 167.304.300 euro per l'anno 2022, di 121.800.700 euro per l'anno 2023, di 106.596.400 euro per l'anno 2024, di 137.392.100 euro per l'anno 2025, di 147.387.900 euro per l'anno 2026, di 139.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029. ».

4768/I/ 1. 3. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Dopo il comma 171 aggiungere i seguenti:

171-bis. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 500 unità, entro aprile 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008; a tal fine il termine della validità della predetta graduatoria è prorogato al 31 dicembre 2018. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, possono essere effettuate in data non anteriore al 1° ottobre 2018.

171-ter. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 500 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, con decorrenza 1° ottobre 2018; in caso di incapienza della predetta graduatoria le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 4.988.076 per l'anno 2018 e di euro 19.952.305 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa generati dal precedente comma; a decorrere dal 2019 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile » per un massimo di euro 15.052.678. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 4.899.627 a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

171-quater. Nel triennio 2018-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legi-

slativo 13 ottobre 2005 n. 217, è stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica. ».

4768/I/ 1. 4. Giuditta Pini, Lodolini.

Dopo il comma 171 inserire i seguenti:

171-bis. Al fine di assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 15 dicembre 2018, con scorrimento delle graduatorie vigenti.

171-ter. Per garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 300 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 300 unità. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma si applica quanto previsto dal comma 174 del presente articolo con decorrenza 1° ottobre 2018. In caso di incapienza delle graduatorie vigenti, le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019.

171-quater. Gli oneri derivanti dal comma 171-ter sono determinati nel limite

massimo complessivo di euro 2.945.854 per l'anno 2018 e di euro 12.124.370 a decorrere dall'anno 2019.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 2.945.854;
2019: –12.124.370;
2020: –12.124.370.

4768/I/ 1. 5. Fabbri, Fiano, Paola Boldrini, D'Incecco, Albanella, Iacono, Incerti, Valeria Valente, Baruffi, Orfini, Giuditta Pini.

Al comma 174, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

4768/I/ 1. 6. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Al comma 174, prima dell'ultimo periodo aggiungere il seguente:

Ai fini delle assunzioni di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è eccezionalmente derogato, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente.

4768/I/ 1. 7. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Dopo il comma 174 aggiungere i seguenti:

174-bis. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assisten-

ziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

174-bis. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni corrispondenti, degli stanziamenti alla Tabella A, voce Ministero dell'interno.

4768/I/ 1. 8. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:

« 177-bis. Al fine di allineare il trattamento economico e giuridico nonché l'avanzamento di carriera ai vice ispettori della Polizia di Stato di cui al 9° concorso e di armonizzare le conseguenti immmissioni in ruolo, in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 95 del 2017, esse decorrono dal 2 gennaio 2008. ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -10.000.000;
2019: -10.000.000;
2020: -10.000.000.

4768/I/ 1. 9. Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

Sopprimere il comma 211.

4768/I/ 1. 10. Mazziotti di Celso.

Al comma 223, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al Fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016,

n. 9, è ulteriormente incrementato di 3.561.258 per l'anno 2018 e di 3.561.737 per gli anni 2019 e 2020.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione « Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri », Programma « Organi costituzionali », apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: -3.561.258;
CP: -3.561.737;

2019:

CP: -3.561.737;
CS: -3.561.258;

2020:

CS: -3.561.737;
CS: -3.561.737.

4768/I/ 1. 11. Mazziotti di Celso.

Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:

All'articolo 113, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto in fine il seguente comma:

« 6. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture ».

4768/I/ 1. 12. Fabbri, Marchi, Guerra.

Dopo il comma 370, aggiungere i seguenti:

370-bis. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 370, sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 150 milioni di euro per l'anno 2019 e 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinati ad incrementare i trattamenti accessori relativi all'espletamento delle specifiche funzioni per la tutela dell'ordine e

della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, comprensivi di 5 milioni per l'anno 2018, 5 milioni per l'anno 2019 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2020, destinati all'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate anche in proporzione del personale che con decorrenza 1° gennaio 2018 non rientra più nelle procedure previste dal predetto decreto legislativo n. 195 del 1995. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e delle pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in aggiunta a quanto previsto dal comma 370, sono stanziati 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, comprensivi delle risorse per finanziare i conseguenti miglioramenti economici del restante personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente, per il triennio 2019-2021, sono stanziati 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, comprensivi delle risorse per finanziare i conseguenti miglioramenti economici del restante personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

370-ter. Agli oneri derivanti, pari a 57 milioni di euro per l'anno 2018, 182 milioni di euro per l'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4768/I/ 1. 13. Fiano, Fabbri.

Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:

374-bis. L'Agenda nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nel limite della propria dotazione organica e fino al completamento delle procedure di cui all'articolo 113-bis, commi 2 e 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. L'agenzia, inoltre, può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale nel limite massimo di venti unità. Il predetto personale, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

4768/I/ 1. 14. Mattiello, Fabbri.

Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:

374-bis. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, avente sede principale a Roma e sede secondaria a Reggio Calabria, svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso l'istituzione di presidi territoriali nelle regioni ove si registra una particolare incidenza quantitativa di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Fino all'adequa-

mento della pianta organica dell'Agenzia alle previsioni di cui all'articolo 113-bis, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, continuano ad operare le sedi secondarie già istituite.

4768/I/ 1. 15. Mattiello, Fabbri.

Dopo il comma 388, aggiungere il seguente:

388-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica il programma di acquisizione di un servizio di disponibilità di ore di volo basato su un velivolo quadrimotore *turbofan* a lungo raggio per garantire le esigenze di trasporto e i frequenti impegni istituzionali in campo internazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri (sezione 77 SGD-CAP,1322-09 del Ministero della difesa) è integralmente definanziato.

4768/I/ 1. 16. Frusone, Basilio, Corda, Rizzo, Tofalo.

Sopprimere i commi 389, 390, 391 e 392.

4768/I/ 1. 17. Mazziotti di Celso.

Al comma 666, alla lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: ad eccezione della con la seguente: la;

b) sostituire le parole: all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e comunque non oltre il con la seguente: al.

4768/I/ 1. 18. Fabbri, Fiano, Baruffi, Orfini, Giuditta Pini.

Al comma 666, lettera g), sostituire le parole: all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e comunque non oltre il con la seguente: al.

4768/I/ 1. 19. Baruffi, Fabbri.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia (Atto n. 473).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia (Atto del Governo n. 473);

preso atto del parere reso dal Consiglio di Stato il 28 settembre 2017;

considerati i rilevati formulati, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, dalla Commissione bilancio il 28 novembre 2017;

rilevato che lo schema in esame novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 256 del 2006, al fine sia di un coordinamento normativo consequenziale alla soppressione di alcuni organismi ivi previsti, sia di un ampliamento dell'offerta formativa e didattica della scuola che permetta alla stessa di svolgere attività di studio e sperimentazione anche nei campi più innovativi e strategici, sia infine di una rimodulazione interna organizzativa della Scuola;

considerato che l'articolo 1, comma 1, lettere d), e) ed f) è volto ad adeguare il testo del regolamento alla soppressione del Consiglio didattico e del Comitato direttivo della scuola, organi consultivi collegiali che coadiuvavano il direttore nella sua attività;

sottolineato che la relazione illustrativa precisa che già nella prassi successiva alla soppressione dei citati organi sono state ideate nuove formule che consentissero lo svolgimento delle attribuzioni prima svolte dagli organismi soppressi, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, prevedendo la collaborazione con il direttore del corpo docente o dei dirigenti interessati;

osservato, come rilevato anche dal Consiglio di Stato nel suo parere, che potrebbe essere opportuno specificare nel regolamento le modalità di svolgimento della suddetta collaborazione e, più in generale, delle modalità di svolgimento delle nuove funzioni assunte dal direttore in seguito alla soppressione dei citati organi consultivi;

rilevato che la relazione illustrativa precisa che il mutamento di denominazione mira ad evidenziare la gestione, da parte della struttura, di frequentatori intesi non solo come singoli appartenenti alla Polizia bensì come « unità organica, da impiegare nell'attività didattico-amministrativa e in tutti i servizi di istituto », così come mira ad una « accentuazione delle responsabilità attestata sul Comandante del Reparto, dal quale organicamente dipendono mediamente 150 (con picchi massimi di 450) operatori armati »;

considerato altresì che la medesima relazione illustrativa aggiunge, per motivare la scelta del cambio del nome

dell'« Ufficio corsi », che la denominazione di « reparto » è stata già adottata in passato al fine di « valorizzare le peculiarità espresse sia da articolazioni periferiche (Reparti mobili, Reparti prevenzione criminale), sia da alcune strutture centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (come nel caso della Direzione Investigativa Antimafia, che si articola in tre Reparti) »;

osservato che il Consiglio di Stato, nel parere reso, osserva che « le competenze attribuite al nuovo reparto [...] non sembrano coerenti con tali motivazioni. Esse, infatti, appaiono di analogo tenore a quelle degli altri uffici della scuola »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di specificare nel regolamento le modalità di svolgimento della collaborazione del corpo docente o dei dirigenti interessati con il direttore della scuola, in relazione ai compiti consultivi precedentemente svolti dal Consiglio didattico e dal Comitato direttivo, organi ora soppressi, e, più in generale, di specificare le modalità di svolgimento delle nuove funzioni assunte dal direttore in seguito alla soppressione dei citati organi consultivi.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(Atto n. 480).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Atto n. 480);

tenuto conto che:

lo schema di decreto legislativo reca, agli articoli 1 e 2, la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per ogni circoscrizione elettorale della Camera dei deputati (articolo 1 – Tabelle A.1 e A.2) e del Senato della Repubblica (articolo 2 – Tabelle B.1 e B.2);

le Tabelle A.1 e B.1, che recano l'elenco dei collegi uninominali con l'indicazione dei comuni ricompresi nel relativo territorio, individuano ciascun collegio uninominale con un codice alfanumerico e con l'indicazione del nome del comune con la maggiore ampiezza demografica. Per i comuni il cui territorio è suddiviso in più collegi uninominali (per i collegi Camera si tratta delle città di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo; per i collegi Senato sono le città di Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli e Palermo), vi è un elenco a parte, in un'apposita sezione, con l'indicazione del territorio del relativo collegio;

al fine di assicurare una maggiore chiarezza ed evitare incertezze in sede applicativa è opportuno indicare in un unico elenco la composizione di tutti i collegi uninominali, inclusi quelli che comprendono aree sub-comunali delle

città divise in più collegi, individuando univocamente il territorio comunale compreso nel collegio;

lo schema di decreto legislativo specifica inoltre, all'articolo 3 (comma 1) che, nel caso in cui vengano istituiti nuovi comuni mediante fusione o distacco territoriale di comuni preesistenti ed i comuni di origine facciano parte di più collegi uninominali o plurinominali, il comune di nuova istituzione si intende assegnato al collegio uninominale o plurinominale nel cui ambito originario insisteva il maggior numero di popolazione residente ora confluita nel nuovo comune;

andrebbe, in proposito, valutata l'opportunità di specificare che tale previsione si applica nel caso in cui l'istituzione di nuovi comuni avvenga prima della convocazione dei comizi, così da evitare incertezze in sede applicativa anche con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni;

andrebbe, al contempo, valutata l'opportunità di fare altresì riferimento anche alla fattispecie disciplinata dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, riguardante l'ipotesi del distacco di un comune da una regione e la sua aggregazione ad altra regione; la questione si pone, in particolare, nel caso della recente approvazione da parte del Parlamento del progetto di legge che dispone il distacco del comune di Sappada dal Veneto al Friuli Venezia Giulia (C. 4653, approvato il 22 novembre 2017 e in attesa di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*),

comune che, in base allo schema di decreto legislativo in esame, appartiene alla circoscrizione Veneto 1, collegio n. 7 Belluno. Il testo approvato dal Parlamento (C. 4653) prevede, al comma 2, che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di Belluno, contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune di Sappada, si intendono sostituiti da riferimenti, rispettivamente, alla regione Friuli Venezia Giulia e alla provincia di Udine»;

appare dunque opportuno specificare che nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vi sia il distacco di un comune da una regione ed aggregazione ad un'altra, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, con conseguente mutamento di circoscrizione, il suddetto comune si intende assegnato, nell'ambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinominali ed al collegio uninominale ad esso territorialmente contigui; qualora più collegi rispettino il criterio della continuità territoriale, andrebbe definito un criterio di riferimento quale quello del collegio uninominale nel cui ambito insiste il minore numero di popolazione residente,

evidenziato che:

nella circoscrizione del Senato Piemonte appare opportuno ridefinire il collegio uninominale Piemonte-01 per garantire la coerenza economico-sociale del territorio unificando i due collegi uninominali della Camera Piemonte 1-05-Ivrea e Piemonte 1-07 Settimo Torinese e aggregando, di conseguenza, il collegio della Camera Piemonte 1-09 Pinerolo con il collegio Piemonte 1-08 Moncalieri;

nella circoscrizione Lombardia 1, al fine di garantire una maggiore omogeneità dei bacini elettorali della Camera e del Senato, appare opportuno ridefinire i collegi plurinominali della Camera Lombardia 1-01 e Lombardia 1-02 anche tenendo conto dell'impostazione seguita nella formazione dei collegi uninominali del Senato; in particolare, al collegio plu-

rinominale Camera Lombardia 1-01 togliere il collegio uninominale 06 (Gorgonzola) e aggiungere il collegio uninominale 03 (Bollate) e il collegio uninominale 07 (Cinisello Balsamo); al collegio plurinominali Camera Lombardia 1-02 togliere il collegio uninominale 03 (Bollate) e il collegio uninominale 07 (Cinisello Balsamo) e aggiungere il collegio uninominale 06 (Gorgonzola);

al Senato, nella circoscrizione Lombardia, appare opportuno ridefinire i confini dei collegi uninominali in maniera più coerente con il bacino socio-economico dei territori; in particolare, al collegio uninominale del Senato Lombardia 03 andrebbe aggiunto il collegio uninominale della Camera 03 e sottratto il collegio uninominale della Camera 08 (parte occidentale del Comune di Milano), modificando conseguentemente il collegio uninominale del Senato Lombardia 07; quindi, appare opportuno modificare i collegi plurinominali spostando il collegio uninominale 03 dal collegio plurinominali Lombardia 04 al collegio plurinominali Lombardia 05 e spostando il collegio uninominale 07 (che include altresì il territorio dei comuni di Bresso e Sesto San Giovanni) al collegio plurinominali Lombardia 04;

nella circoscrizione della Camera Toscana, come fatto presente anche nella relazione illustrativa, si evidenzia che lo schema di decreto legislativo ha alla base il metodo di utilizzare i collegi uninominali della Camera come previamente determinati in base ai collegi uninominali del 1993, metodo ispirato dall'opportunità di assicurare la coerenza tra i bacini elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato; peraltro, nella circoscrizione Toscana tale metodo è stato derogato portando ad un risultato di non omogeneità dei due bacini elettorali. Infatti, per i collegi uninominali del Senato, sono stati utilizzati i collegi uninominali della Camera, nei quali sono state introdotte modifiche ritenute dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 3 dell'articolo 3 della legge n. 165/2017 neces-

sarie per garantire la compattezza provinciale. Tuttavia, le stesse modifiche non sono state apportate ai collegi uninominali per l'elezione della Camera; i collegi uninominali della Camera andrebbero a tal fine ridefiniti, in particolare togliendo dal collegio 06 (Pistoia) i comuni di Capannori e Porcari, e spostandoli al collegio 09 (Lucca); togliendo dal collegio 04 (Empoli) i comuni di Lamporecchio e Larciano spostandoli al collegio 06 (Pistoia); spostando i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano dal collegio 12 (Siena) al collegio 14 (Grosseto), tutti comuni in provincia di Grosseto; spostando il comune di Castelfiorentino dal collegio 11 (Poggibonsi) al collegio 04 (Empoli) per compensare la popolazione; spostando il comune di Camaiore dal 09 (Lucca) a quello 08 (Massa che comprende Carrara) anche in questo caso per compensare la popolazione; togliendo il comune di Terranuova Bracciolini dal collegio 03 (Sesto Fiorentino) e inserendolo nel collegio 07 (Arezzo) per assicurare maggior omogeneità territoriale;

nella medesima circoscrizione della Camera Toscana, come rilevato anche nella relazione illustrativa, appare opportuno preservare quanto più possibile l'integrità delle aree vaste e, in particolare, della città metropolitana di Firenze, mentre nello schema di decreto legislativo l'aggregazione dei collegi uninominali è stata effettuata accorpendo collegi di province diverse, come Prato e Firenze, separando collegi appartenenti alla stessa città metropolitana come Empoli, pur in presenza della possibilità di realizzare aggregazioni più rispettose del criterio oggettivo delle unità amministrative; di conseguenza è opportuno spostare il collegio uninominale 04 (Empoli) dal collegio plurinominale 02 al collegio plurinominale 03 e spostare il collegio uninominale 05 (Prato) dal collegio plurinominale 03 al collegio plurinominale 01;

nella circoscrizione della Camera Umbria, si evidenzia l'esigenza, per assicurare l'omogeneità storico-culturale del-

l'area, di spostare i comuni di Scheggino, Sant'Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo e Cascia dal collegio uninominale della Camera 03 (Terni) per aggregarli al collegio uninominale 02 (Foligno);

nella circoscrizione della Camera Lazio 2, come evidenziato nella relazione illustrativa, lo schema di decreto legislativo dispone lo spostamento di un comune della città metropolitana di Roma Capitale nella provincia di Viterbo, in quanto appartenente a un parco regionale; per evitare la lesione dell'integrità di entrambe le unità amministrative richiamate, il riporto in soglia del collegio di Civitavecchia avrebbe potuto essere effettuato spostando invece – riportandoli così nella loro naturale sede amministrativa e organizzativa – alcuni comuni della provincia di Viterbo ricadenti nel collegio di Civitavecchia nel collegio della loro provincia. Quindi, in tale caso, avrebbe potuto essere realizzato un adattamento che avrebbe consentito un miglioramento del livello di integrità delle aree vaste; vi è dunque l'esigenza di ridefinire due collegi uninominali della Camera spostando i comuni di Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Villa San Giovanni in Tuscia, Vejano, Sutri, Capranica e Oriolo Romano dal collegio 02 (Civitavecchia) al collegio 01 (Viterbo) e spostare il comune di Mazzano Romano dal collegio 01 (Viterbo) al collegio 02 (Civitavecchia);

nella circoscrizione della Camera Abruzzo, si evidenzia l'opportunità di spostare il comune Silvi, unico comune della provincia di Teramo rimasto nel collegio comprendente il territorio del collegio di Pescara, dal collegio uninominale 03 (Pescara) per aggregarlo al collegio uninominale 02 (Teramo), così da ripristinare l'integrità della provincia di Teramo;

nella circoscrizione della Camera Campania 1, potrebbe apparire opportuno, al fine di riportare in soglia i collegi uninominali, spostare i comuni di Casandrino e Melito di Napoli dal collegio uninominale 01 (Giugliano in Campania) al

collegio uninominale 04 (Casoria) e spostare i comuni di Frattamaggiore e Grumo Nevano dal collegio 04 (Casoria) al collegio 01 (Giugliano in Campania); in conformità al criterio di delega relativo al rispetto delle caratteristiche storico-culturali e in considerazione dei sistemi locali, al collegio uninominale 11 (Torre del Greco) sono aggiunti i comuni di Boscoreale e Boscorecase sottratti al collegio uninominale 02 (Nola), i cui territori concorrono alla definizione di un sito unico per importanza archeologica, storica e culturale, oltre a cadere nello stesso distretto sociosanitario e nello stesso sistema territoriale standard (STS) definito dal Piano Territoriale Regionale;

nella circoscrizione della Camera Campania 2, al fine di assicurare una maggiore omogeneità dei territori, appare opportuno spostare i comuni di Mercato San Severino e Fisciano dal collegio uninominale 09 (Battipaglia) ed aggregarli a quello 08 (Salerno);

nella circoscrizione della Camera Sicilia 2, nel rispetto dell'unità territoriale, economica e sociale, si riuniscano nei collegi i comuni della provincia di Catania e pertanto al collegio uninominale 04 (Acireale) aggiungere i comuni di Pedara, Nicolosi e Trecastagni; togliere di conseguenza al collegio 06 (Misterbianco) i comuni di Pedara, Nicolosi e Trecastagni, e aggiungere il comune di Belpasso; aggiungere al collegio 07 (Paternò) i comuni di Militello in Val di Catania, Palagonia, Scordia e togliere il comune di Belpasso; al Collegio 09 (Avola) togliere di conseguenza i comuni di Militello, Palagonia, Scordia e aggiungere il comune di Carlentini; al collegio 10 (Siracusa) togliere di conseguenza il comune di Carlentini;

nella circoscrizione della Camera Basilicata sono da determinare complessivamente due collegi uninominali alla Camera, tre in meno rispetto ai cinque collegi uninominali definiti dal decreto legislativo n. 535 del 1993 per il Senato; al fine di valorizzare l'omogeneità geografica e storico culturale delle relative aree an-

che in relazione alla loro collocazione rispetto all'asse autostradale, si prospetta l'opportunità di una diversa aggregazione dei cinque collegi definiti dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993; in particolare, il collegio 01 (Potenza), andrebbe formato dai collegi uninominali del 1993 di Potenza (collegio 01) e di Lauria (collegio 05), orientato lungo l'asse autostradale; il collegio 02 (Matera) andrebbe formato dai collegi uninominali del Senato 1993 di Melfi (collegio 02), di Matera (collegio 03) e di Pisticci (collegio 04), ad eccezione dei comuni Senise, Castronuovo di Sant'Andrea, Calvera, Carbone, Teana, Chiaromonte, Fardella, San Severino Lucano, Francavilla in Sinni, Noepoli, Cersosimo, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese e Terranova di Pollino, che rientrano nella provincia di Potenza e sono conseguentemente aggregati al collegio 01 (Potenza);

nella circoscrizione della Camera Sardegna, appare opportuno ridefinire, sia alla Camera sia al Senato, i collegi uninominali in cui si articola la circoscrizione in modo da assicurare l'unitarietà di tutti i comuni facenti parte della provincia di Nuoro in un unico collegio e di tutti i comuni facenti parte della provincia di Oristano in un unico collegio, assicurando l'omogeneità dei bacini elettorali della Camera e del Senato e tenendo conto di bacini territoriali omogenei sotto l'aspetto economico sociale, storico culturale e linguistico, quali quelli rappresentati dalle precedenti articolazioni provinciali e valorizzando anche i fattori di omogeneità rappresentati dai sistemi locali;

rilevato che i collegi uninominali del Senato dovrebbero di conseguenza tenere conto, ove possibile, delle suddette ridefinizioni dei collegi uninominali della Camera così da assicurare l'omogeneità dei bacini elettorali dei due rami del Parlamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) al fine di assicurare una maggiore chiarezza ed evitare incertezze in sede applicativa è opportuno indicare in un unico elenco la composizione di tutti i collegi uninominali, inclusi quelli che comprendono aree sub-comunali delle città divise in più collegi, individuando univocamente il territorio comunale compreso nel collegio;

b) all'articolo 3, comma 1, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che tale previsione si applica nel caso in cui l'istituzione di nuovi comuni avvenga prima della convocazione dei comizi, così da evitare incertezze in sede applicativa anche con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni;

c) per le medesime ragioni, all'articolo 3, appare altresì opportuno specificare che nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vi sia il distacco di un comune da una regione ed aggregazione ad un'altra, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, con conseguente mutamento di circoscrizione, il suddetto comune si intende assegnato, nell'ambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinominale ed al collegio uninominale ad esso territorialmente contigui; qualora più collegi rispettino il criterio della continuità territoriale, andrebbe definito un criterio di riferimento quale quello del collegio uninominale nel cui ambito insiste il minore numero di popolazione residente;

d) nella circoscrizione del Senato Piemonte appare opportuno ridefinire il collegio uninominale Piemonte 01 aggregando i due collegi uninominali della Camera 05-Ivrea e 07 Settimo Torinese appartenenti alla Circoscrizione Piemonte 1, e unificando di conseguenza, nel collegio uninominale Senato Piemonte 02 i collegi uninominali della Camera 09 Pinerolo e 08 Moncalieri in modo che sia meglio garantita la coerenza economico-sociale del territorio;

e) nella circoscrizione della Camera Lombardia 1, al fine di garantire l'omo-

geneità dei bacini elettorali della Camera e del Senato, appare opportuno ridefinire i collegi plurinominali della Camera 01 e 02 sulla base dell'impostazione seguita nella formazione dei collegi uninominali del Senato e secondo quanto evidenziato in premessa;

f) nella circoscrizione del Senato Lombardia, appare ridefinire i confini dei collegi uninominali e plurinominali in maniera più coerente con il bacino socio-economico dei territori, secondo quanto evidenziato in premessa;

g) nella circoscrizione della Camera Toscana, appare opportuno assicurare l'omogeneità dei bacini elettorali della Camera e del Senato, ridefinendo i confini dei collegi uninominali della Camera, secondo quanto evidenziato in premessa;

h) nella medesima circoscrizione della Camera Toscana, appare opportuno preservare quanto più possibile l'integrità delle aree vaste e, in particolare, della città metropolitana di Firenze, ridefinendo di conseguenza, secondo quanto rappresentato in premessa, i relativi collegi plurinominali;

i) nella circoscrizione della Camera Umbria, appare opportuno, per assicurare l'omogeneità storico-culturale dell'area, spostare i comuni di Scheggino, Sant'Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo e Cascia dal collegio uninominale 03 (Terni) per aggregarli al collegio uninominale 02 (Foligno);

l) nella circoscrizione della Camera Lazio 2, per assicurare una migliore integrità delle aree vaste, appare opportuno ridefinire i collegi uninominali 01 e 02 della Camera come evidenziato in premessa;

m) nella circoscrizione della Camera Abruzzo, si evidenzia l'opportunità di spostare il comune di Silvi dal collegio uninominale 03 Pescara per aggregarlo al collegio uninominale 02 Teramo;

n) nella circoscrizione della Camera Campania 1, potrebbe essere opportuno

ridefinire i confini dei collegi uninominali della Camera 01 e 04 in coerenza con quanto evidenziato in premessa; inoltre al collegio uninominale 11 (Torre del Greco) sono aggiunti i comuni di Boscoreale e Boscotrecase sottratti al collegio uninominale 02 (Nola);

o) nella circoscrizione della Camera Campania 2, appare opportuno spostare i comuni di Mercato San Severino e Fisciano dal collegio uninominale 09 (Battipaglia) ed aggregarli a quello 08 (Salerno);

p) nella circoscrizione della Camera Sicilia 2, al collegio uninominale 04 (Acireale) appare opportuno: aggiungere i comuni di Pedara, Nicolosi e Trecastagni; togliere di conseguenza al collegio 06 (Misterbianco) i comuni di Pedara, Nicolosi e Trecastagni e aggiungere il comune di Belpasso; aggiungere al collegio 07 (Paternò) i comuni di Militello in Val di Catania, Palagonia, Scordia e togliere il comune di Belpasso; al Collegio 09 (Avola) togliere di conseguenza i comuni di Militello in Val di Catania, Palagonia, Scordia e aggiungere il comune di Carlentini; al collegio 10 (Siracusa) togliere di conseguenza il comune di Carlentini;

q) nella circoscrizione Sardegna, appare opportuno ridefinire, sia alla Camera sia al Senato, i collegi uninominali in cui si articola la circoscrizione in modo da assicurare l'unitarietà di tutti i comuni facenti parte della provincia di Nuoro in un unico collegio e di tutti i comuni facenti parte della provincia di Oristano in un unico collegio, assicurando l'omoge-

neità dei bacini elettorali della Camera e del Senato e tenendo conto delle province sarde soppresse con la legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2006, quali rappresentative di bacini territoriali omogenei sotto l'aspetto economico sociale, storico culturale e linguistico, (articolo 3, legge 165/2017) e valorizzando anche i fattori di omogeneità rappresentati dai sistemi locali;

r) nella circoscrizione della Camera Basilicata, appare opportuno valorizzare l'omogeneità geografica e storico culturale delle relative aree; in particolare, il collegio 01 (Potenza), andrebbe formato dai collegi uninominali del 1993 di Potenza (collegio 01) e di Lauria (collegio 05), orientato lungo l'asse autostradale; il collegio 02 (Matera) andrebbe formato dai collegi uninominali del Senato 1993 di Melfi (collegio 02), di Matera (collegio 03) e di Pisticci (collegio 04), ad eccezione dei comuni Senise, Castronuovo di Sant'Andrea, Calvera, Carbone, Teana, Chiaromonte, Fardella, San Severino Lucano, Francavilla in Sinni, Noepoli, Cersosimo, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese e Terranova di Pollino, che rientrano nella provincia di Potenza e dovrebbero essere conseguentemente aggregati al collegio 01 (Potenza);

s) si valuti infine l'opportunità di ridefinire l'articolazione dei collegi plurinominali del Senato della circoscrizione Sicilia al fine di evitare un'estensione territoriale disomogenea e in modo che risultino due collegi plurinominali cui sono attribuiti otto seggi ciascuno.